



CONSULTA COMUNALE PER L'AMBIENTE E IL VERDE CITTA' DI TORINO

Alla cortese attenzione

p.c.

Dott. Simone Fissolo
Consigliere
Ing. Francesco Tresso
Assessore Verde e Parchi
Dott.ssa Amalia Santiangeli
Presidente VI Commissione
Dott.ssa Claudia Bertolotto
Divisione Verde e Parchi
Città di Torino

Torino, 2 novembre 2024.

RICHIESTA DI PARERE DELLA CONSULTA AMBIENTE E VERDE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE SIMONE FISSOLO IN MATERIA DI SOSTITUZIONE DI ALBERI ABBATTUTI IN AREE PRIVATE. MODIFICA DEL REGOLAMENTO N. 317, ARTICOLO 40. (PROP.21892/2024)

La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale pervenuta alla nostra Consulta viene a integrare una carenza del Regolamento del Verde Pubblico e Privato attualmente in vigore, approvato dal Consiglio Comunale nel 2006, per l'epoca fortemente innovativo, che presenta però oggi non poche carenze, alla luce dei mutamenti climatici in atto e di una nuova sensibilità dei cittadini verso tutte le tematiche che coinvolgono la vivibilità degli spazi verdi, le alberate urbane e i parchi.

Il tema dell'abbattimento degli alberi in aree private è sottoposto già oggi a una serie di norme di tutela, che richiedono per gli abbattimenti specifiche procedure e autorizzazioni al di sopra di certe classi di grandezza, mentre al di sotto di alcune soglie non è richiesta specifica autorizzazione.

Per le aree sottoposte a vincoli paesaggistici e ambientali gli eventuali abbattimenti sono sottoposti a specifiche autorizzazione da parte degli Enti titolati, comprovate situazioni di pericolo e perizie professionali, e si prospettano compensazioni ambientali legate al valore ornamentale degli alberi abbattuti (cfr. Art. 39 del Regolamento del Verde).

Per contro, nelle aree private non sottoposte a vincolo, le procedure di abbattimento, una volta espletato l'iter procedurale con perizie documentate, non prevedono specifiche autorizzazioni, richieste solo nel caso di superamento di certe soglie dimensionali; non prevedono nemmeno forme di compensazione, ma soltanto un esame dei progetti di sistemazione degli spazi e dei giardini privati da parte degli Uffici competenti limitatamente alla Zona Centrale Storica e alle Zone Urbane Storico-Ambientali.

Sono naturalmente esclusi gli alberi monumentali e gli alberi di pregio.

La proposta di deliberazione presentata viene a coprire tale carenza del Regolamento, riformulandone l'Art. 40, imponendo il principio della compensazione ambientale anche in aree private, col vincolo della sostituzione degli alberi abbattuti, *"salvo i casi in cui sia comprovata la carenza di spazio e siano perseguite*



CONSULTA COMUNALE PER L'AMBIENTE E IL VERDE CITTA' DI TORINO

soluzioni alternative che contribuiscano alla riduzione dell'inquinamento" (in sostanza rampicanti e verde verticale, o verde "ornamentale").

Si condivide pertanto la proposta di integrare il Regolamento vigente con l'impegno ad effettuare compensazioni ambientali attraverso l'impianto di nuovi alberi atti a sostituire gli esemplari abbattuti.

Tali nuovi impianti vanno naturalmente concordati, sulla base di prescrizioni e necessari controlli da parte degli Uffici del Verde, per stabilirne l'efficacia e il valore.

Si evidenzia tuttavia anche una carenza più generale del Regolamento oggi vigente, in quanto il tema delle compensazioni ambientali è considerato essenzialmente in funzione del "valore ornamentale" degli alberi (sia in aree pubbliche che in aree private), mentre da tempo si è evidenziato il ruolo ecosistemico degli alberi e delle alberate in senso più ampio, sia per l'assorbimento degli inquinanti che per la mitigazione del clima urbano e dei picchi di calore, in particolare grazie alla capacità di ombreggiamento.

Tale funzione è peraltro riconosciuta ampiamente nel Piano Strategico dell'Infrastruttura Verde approvato nel 2020 dal Consiglio Comunale, e dovrebbe essere una spinta per la riformulazione di svariati articoli del Regolamento del Verde.

Si condivide pertanto la proposta di piantumazioni compensative in caso di abbattimenti di alberi in aree private (spesso dovuti anche alla realizzazione di box auto in sottosuolo), che non possono essere supplite da "tappeti erbosi" o piante rampicanti, pur utili, ma di valore soprattutto ornamentale.

Si segnala al contempo che sussistono situazioni di abbattimenti di alberi anche di dimensioni e chiome significative a seguito di evidente senescenza o malattia, in piccoli giardinetti o cortili condominiali in cui può essere difficile provvedere a nuove piantumazioni.

In tali situazioni, le compensazioni ambientali potrebbero utilmente essere collocate in aree pubbliche di immediata prossimità, indirizzate eventualmente anche a compensare le non poche fallanze dei giardini e delle alberate cittadine, dovute all'acuirsi della crisi climatica, concordandone le collocazioni e il valore di tali compensazioni, superando l'ottica rivolta a valutare soprattutto il valore ornamentale degli alberi abbattuti o da sostituire.

Si segnala ancora la necessità di armonizzare il Regolamento Edilizio (soprattutto l'Art. 91) col Regolamento del Verde, sia soprattutto per le parti in cui sono previste norme di salvaguardia del verde nel caso di significative variazioni volumetriche degli edifici per ristrutturazioni e ampliamenti, sia laddove si ipotizza, per la Zona Centrale Storica, la compensazione principalmente tramite l'impianto di rampicanti e verde verticale, utili certo ma non sostitutivi.

Consulta Ambiente Verde Città di Torino

Il Presidente

Piergiorgio Tenani